

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo unico testè letto.

(La Camera approva.)

Prima di procedere allo squittinio secreto, si porrà in votazione un altro schema.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE IN TOSCANA DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Viene all'ordine del giorno il disegno di legge per l'istituzione delle guardie di pubblica sicurezza in Toscana.

Do lettura del progetto della Commissione, che è identico a quello del Ministero:

« Art. 1. Sarà estesa alla Toscana l'istituzione delle guardie di pubblica sicurezza, giusta l'ordinamento vigente nelle antiche provincie del regno.

« Art. 2. Le guardie di pubblica sicurezza concorreranno a curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore in Toscana.

« Art. 3. Si provvederà con decreti reali a quanto si ravviserà necessario per l'esatta applicazione dei due articoli precedenti. »

La discussione generale è aperta.

DEPRETIS. Domando la parola.

Non impegnerò certo una discussione, e mi limiterò ad enunciare un desiderio, al quale non aspetto nemmeno risposta, non essendo presente il signor ministro dell'interno.

Questo è che il Governo veda di ripartire un po' meglio di quel che lo siano, secondo i regolamenti attuali, le guardie di pubblica sicurezza. Citerò un solo esempio: la città di Brescia, che sicuramente ha importanza grandissima in confronto di altre città del regno, ha dodici guardie di pubblica sicurezza; Piacenza ne ha trentadue; Bergamo ventisei: assolutamente bisogna che questo riparto sia riveduto e corretto.

FIORUZZI. Come schiarimento dirò che Piacenza non ne ha veramente trentadue; secondo il riparto dovrebbero esserlo, ma non ne ebbe mai più di venti; tuttavia esiste la differenza.

(I due primi articoli sono approvati.)

PRESIDENTE. Art. 3.

COTTA-RAMUSINO. Domando la parola.

L'art. 3 stabilisce che si abbia a provvedere con decreti reali all'esatta applicazione dei due articoli precedenti.

Se questa autorizzazione riflette soltanto la parte regolamentare, io la ritengo inutile, perchè ha senza alcun dubbio il potere esecutivo il diritto di fare tutti quei regolamenti che può ravvisare necessari per l'esecuzione d'una legge qualsiasi; se poi riflette la parte legislativa, io la trovo poco costituzionale e troppo pericolosa.

Poco costituzionale, in quanto che si verrebbero con questa disposizione ad accordare con troppa facilità al potere esecutivo attribuzioni legislative, le quali, secondo me, devono concedersi soltanto in circostanze di assoluta necessità ed urgenza. Troppo pericolosa, perchè se vi è materia delicata, e che nello stesso tempo lascia luogo ad abusi, è certamente quella che concerne la polizia, a cui riguardo non devono lasciarsi introdurre leggi, a meno che siano debitamente approvate dal Parlamento.

Dopo queste considerazioni, io dovrei proporre la soppressione di questo articolo.

Ma siccome, accettata la mia proposta, ne verrebbe che questo progetto più non potrebbe forse essere approvato in questa prima parte della Sessione, e potrebbe ciò lasciare luogo a gravissimi inconvenienti, io non la farò; ma mi limiterò a pregare il Ministero di fare della facoltà accordatagli il più stretto uso che gli riuscirà possibile.

PRESIDENTE. Il deputato Cotta-Ramusino non facendo proposta alcuna, porrò ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

Si procede allo squittinio secreto.

Risultamento della votazione sopra la legge per ammissione nei corpi d'artiglieria e del genio militare d'ingegneri laureati:

Presenti e votanti	178
Maggioranza	90
Voti favorevoli	178
Contrari	3

(La Camera approva.)

Esito della votazione sopra la legge portante istituzione delle guardie di sicurezza pubblica in Toscana:

Presenti e votanti	178
Maggioranza	90
Voti favorevoli	178
Contrari	3

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER CONVENZIONE RELATIVA ALLE FERROVIE LOMBARDE E DELL'ITALIA CENTRALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge riguardante la convenzione relativa alle ferrovie lombardo-venete e centrale-italiana.

Noterò, prima di leggere l'articolo unico, che la Commissione fece osservare al seggio di Presidenza che incorse un errore nella stampa di quest'articolo unico, stantechè, secondo la Commissione, essendosi introdotte alcune modificazioni al capitolato, era necessario indicare tali modificazioni nell'articolo, il quale perciò resterebbe concepito così:

« È approvata la convenzione in data del 25 giugno 1860, ed annessovi capitolato, inteso tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici ed il cavaliere Talabot Paulin, quale rappresentante della società concessionaria delle strade ferrate lombardo-venete e dell'Italia centrale. »

Quindi verrebbe la modificazione introdotta dalla Commissione: « colle modificazioni risultanti dall'esemplare qui unito. »

E qui finirebbe l'articolo.

La discussione generale è aperta.

DI RORÀ. Ho visto con gran piacere che la Commissione nella sua relazione ha fatto cenno della strada ferrata delle Romagne, ma avrei desiderato negli articoli di legge un addentellato per poter ricongiungere in avvenire questa strada alle altre.

Mi conceda la Camera qualche spiegazione, ed io sarò breve nel darle.

Tutte le provincie hanno delle strade ferrate. Il Piemonte, ad esempio, ha una vasta rete di ferrovie, la Toscana parimente. Nella Lombardia vi sarà quella della quale ora si tratta; Parma e Modena hanno pure una linea di ferrovia che